

Civile Sent. Sez. L Num. 8686 Anno 2018

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 09/04/2018

SENTENZA

sul ricorso 4055-2016 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CORAPI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELINO TOLLI, RENATO SIMONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 851/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/07/2015 R.G.N. 50/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SIMONE RENATO;

udito l'Avvocato CENCI MAURIZIO per delega orale Avvocato PESSI ROBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 1 comma 58 della L. 28 giugno 2012 n. 92 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato a C.L. in data 24 aprile 2012 compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il Responsabile delle risorse umane fosse legittimato ad irrogare la sanzione disciplinare e che il licenziamento era stato preceduto da una analitica lettera di contestazione di addebiti idonea a consentire al lavoratore di apprestare le sue difese.

Ha poi ritenuto che il comportamento contestato, negligente ed infedele, poi provato in giudizio, fosse talmente grave da giustificare il recesso senza preavviso del datore di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre C.L. che articola un solo motivo al quale resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso eccependone preliminarmente l'inammissibilità ed insistendo comunque per il rigetto.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 7 e 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che le condotte contestate al lavoratore non integravano la giusta causa di licenziamento ritenuta dalla Corte di appello in sede di reclamo e prevista dall'art. 54 ai commi 5 e 6 lett. C) del c.c.n.l. non essendo sussistente il pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società, a terzi o a persone (comma 5 lett. C) né, tantomeno, un "forte pregiudizio" derivante dalla violazione dolosa di leggi e regolamenti e dei doveri d'ufficio (comma 6 lett. C).

Rileva, piuttosto, che semmai avrebbe potuto essere comminata, in sintonia con le previsioni del contratto collettivo di categoria, una sanzione conservativa quale la multa o la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 54 commi 3 e 4 del c.c.n.l.. Così facendo la Corte sarebbe incorsa in una erronea interpretazione delle disposizioni collettive in violazione degli artt. 1362, 1366 e 1364 cod. civ.).

In definitiva ad avviso del ricorrente nella sentenza sarebbe mancata una compiuta valutazione della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio con riguardo, in particolare, al connotato soggettivo della condotta, alla mancanza di un r.g. n. 4055/2016 forte pregiudizio, all'insussistenza di un profitto o vantaggio per il lavoratore che, per contro, versava in condizioni di salute che giustificavano le pause durante il servizio, aveva tenuto un comportamento sempre corretto per 23 anni e tenendo conto del pari delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore (postino) e della modestia dell'inadempimento accertato (solo sei pezzi non erano stati consegnati il giorno in cui non aveva potuto completare il servizio).

5. Tanto premesso ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sia fondata e debba essere accolta.

6. La legge 28 giugno 2012 n. 92 all'art. 1 comma 62 prescrive che " Il ricorso per cassazione contro la sentenza (n.d.r. pronunciata ai sensi del comma 60 a seguito di reclamo) deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. (...)".

6.1. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. Si tratta infatti di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente e sul quale non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.325 c.p.c", norma, quest'ultima, attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (cfr. Cass. 28/09/2016. n. 19177) sempre che la comunicazione contenga il testo integrale della decisione sicché, analogamente a quanto avviene per la notificazione, alla parte sia consentita la conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata per valutarne la correttezza (cfr. Cass.16/05/2016 n. 10017).

6.2. Nel caso in esame la sentenza, pubblicata in data 16 luglio 2015, risulta essere stata comunicata al difensore del Liberati con comunicazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata lo stesso giorno (cfr. attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria di comunicazione della sentenza eseguita in data 16 luglio 2015 alle ore 18 e 52) mentre il ricorso è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 18 gennaio 2016. A tale data, tuttavia, era decorso il termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione della sentenza a cura della cancelleria che, come si è detto, costituisce il momento dal quale decorre il termine di r.g. n. 4055/2016 decadenza prescritto dall' art. 1 comma 62 della legge n. 92 del 2012 che regola il procedimento speciale per l'impugnazione dei licenziamenti.

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfethrie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

dott.ssa Fabrizia Garri